Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni

Interrogazione a risposta
in Commissione VI Finanze
n. 5-04996
On. Fragomeli (PD)

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che consentono, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o di sconti sui corrispettivi, prevedento la possibilità di cessione del credito d'imposta, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti tributari.

A tal proposito, l'Onorevole chiede, in particolare, di sapere se la cessione del credito d0imposta sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 121, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, nell'introdurre la facoltà per il contribuente, di esercitare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, limita tale facoltà ai soli interventi riconducibili ad una delle previsioni richiamate espressamente dal comma 2 dello stesso articolo 121.

Ne consegue che, in linea generale, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche non è possibile esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'art. 121 in quanto tali

interventi sono previsti dalla lettera e) dell'art. 16-*bis* del D.PR n. 917 del 1986, che non rientra tra le previsioni richiamate dal citato comma 2 dell'art. 121.

Tuttavia, se, tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi, ai sensi dell'art. 16-bis, lettere a) e b) del D.PR n. 917 del 1986, come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, in relazione agli stessi è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell'intervento, dell'opzione prevista dall'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020.